



**COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA**  
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

**DELIBERAZIONE N. 15**

**CONSIGLIO COMUNALE**

profilo 7206

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **quindici** del mese di **giugno** alle ore **21,00** presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1	SANTACHIARA	ALESSANDRO	Sindaco	Presente
2	VALLA	CERICO	Consigliere	Presente
3	LUPPI	ELENA	Consigliere	Presente
4	PANINI	ROBERTO	Consigliere	Presente
5	PEDRAZZOLI	ALESSIA	Consigliere	Presente
6	DE PARI	MATTEO	Consigliere	Presente
7	PLATANI	ELENA	Consigliere	Presente
8	RUSSO	STEFANO	Consigliere	Presente
9	BONACINI	SIMONA	Consigliere	Presente
10	SAVAZZA	MAURO	Consigliere	Presente
11	CARAMASCHI	OLIVIA ISIDE	Consigliere	Presente
12	ORLANDINI	MAURO	Consigliere	Presente
13	MARANI	GRAZIELLA	Consigliere	Presente

Presenti n. **13** Assenti n. **0**

1	SOLA	STEFANIA	Vicesindaco - Assessore	Presente
2	PEDRAZZOLI	ILJC	Assessore	Presente
3	CARETTA	CLAUDIO	Assessore	Presente
4	PARMIGIANI	SILVIA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Vicesegretario VEZZANI GIULIANA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri BONACINI SIMONA, SAVAZZA MAURO, ORLANDINI MAURO.

**COPIA**

Il Sindaco – Presidente:

Passiamo alla trattazione dell'argomento iscritto al punto nr. 7) dell'Ordine del Giorno ad oggetto "Approvazione delle aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020."

Prego Vicesindaco.

Stefania Sola – Vicesindaco e Assessore al Bilancio:

Di fatto le aliquote non sono cambiate, semplicemente quelle che prima erano considerate come contributo Tasi adesso sono Imu, cioè lo 0,1% dei fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura e lo 0,25% dei beni merce.

Per il resto le aliquote sono invariate rispetto agli anni precedenti.

Il Sindaco – Presidente:

Grazie. Se non ci sono interventi procediamo alla votazione per il punto nr. 7) iscritto all'Ordine del Giorno ad oggetto "Approvazione delle aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020."

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITO** quanto sopra, desunto per quanto chiaro possibile, da registrazione agli atti;

**PREMESSO CHE:**

- l'art.1, comma 739 e ss., della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- la nuova IMU sostituisce l'imposta comunale unica di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle componenti IUC-IMU e IUC-TASI, abrogate dall'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 dall'anno 2020;

**CONSIDERATO CHE** la legge n. 160 del 2019, all'art. 1 dispone:

- al comma 748, l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari al 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento ed i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui dai commi 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esenti ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima del 1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite del 1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per

i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge 208/2015;

**VISTO:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29/6/2020;
- il comma 757 della legge n. 160/2019 che prevede la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune fra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/D del 18/2/2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, le disposizioni che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con proprio atto n. 14 del 15/06/2020;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 29/01/2019 con la quale sono state approvate le aliquote IUC-IMU per l'anno 2019;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 29/01/2019 con la quale sono state approvate le aliquote IUC-TASI per l'anno 2019;

**CONSIDERATO CHE**, dalle stime operate sulle basi imponibili IMU come disciplinata dalla legge n. 160/2019, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto applicando per l'anno 2020, alle diverse tipologie di immobili non esenti, le medesime aliquote deliberate per IMU e TASI per l'anno 2019;

**RITENUTO** pertanto di stabilire per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160/2019:



## Esclusioni

### **PER ABITAZIONI PRINCIPALI ED EQUIPARATE ESCLUSE LE CATEGORIE CATASTALI A1, A8 E A9**

#### **ABITAZIONI PRINCIPALI**

Sono escluse dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

**Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'esclusione per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.**

L'esclusione si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

#### **ANZIANI E DISABILI**

E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

#### **CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO E RELATIVE PERTINENZE**

Casa familiare assegnata al genitore affidatario, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

#### **FORZE DI POLIZIA**

E' escluso un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

#### **COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA**

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze. Sono inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.

#### **ALLOGGI SOCIALI**

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 e relative pertinenze, adibiti ad abitazione principale.

<p><b><u>0,54 per cento</u></b></p>	<p><b><u>ALIQUOTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI</u></b></p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono <b>€ 200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p><b><u>1,06 per cento</u></b></p>	<p><b><u>ALIQUOTA per IMMOBILI DI CATEGORIA C1, C3 e A10</u></b> ubicati nelle zone identificate come centro storico negli strumenti urbanistici in vigore per il comune di Campagnola Emilia e per le quali non vi siano operative attività commerciali, artigianali o pubblici esercizi.</p>
<p><b><u>0,1 per cento</u></b></p>	<p><b><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u></b> di cui all'art. 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, in caso di diversa categoria, sia presente l'attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura).</p>
<p><b><u>0,25 per cento</u></b></p>	<p><b><u>BENI MERCE</u></b> cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p>
<p><b><u>Esenti</u></b></p>	<p><b><u>TERRENI AGRICOLI</u></b> posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del citato decreto legislativo n. 99/2004.</p> <p><b>Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti</b></p>

<p><b><u>0,89 per cento</u></b></p>	<p><b><u>ALIQUTA PER ABITAZIONI DATE IN COMODATO GRATUITO (REGISTRATO E NON REGISTRATO) A PARENTI DI 1° GRADO CHE LA OCCUPANO A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE (DOVE RISIEDONO E DIMORANO ABITUALMENTE) .</u></b></p> <p>Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente, a pena di decadenza, compilando e consegnando apposito modulo entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, ed avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione; tale agevolazione si intende prorogata automaticamente finché permangano i requisiti previsti. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere presentata all'ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione.</p> <p><b>Ai sensi articolo 1, comma 747, lettera c) della legge n. 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</li> <li>- il proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purchè non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</li> <li>- il comodato deve essere registrato</li> <li>- il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato</li> <li>- il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato</li> <li>- la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato.</li> </ul> <p>Fermo restando tutte le condizioni sopra indicate per usufruire dell'aliquota agevolata, la stessa è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.</p>
<p><b><u>0,99 per cento</u></b></p>	<p><b><u>ALIQUTA ORDINARIA</u></b></p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.</p> <p><b>Per gli immobili locati a canone concertato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998, l'imposta, determinata con tale aliquota è ridotta al 75 per cento ai sensi articolo 1 comma 760 della legge n. 160/2019.</b></p>

**ATTESO** che:

- ai sensi del comma 779, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, all'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 e all'art. 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposto municipale propria oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;
- ai sensi del comma 767, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purchè siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; al fine della pubblicazione,

il comune è tenuto a inserire il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**PRESO ATTO** che l'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24/4/2020 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2020 al 31/07/2020;

**VISTO** il Regolamento Generale delle entrate tributarie Comunali;

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 64 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

**CONSIDERATO** l'ultimo periodo dell'articolo 2 - Funzioni trasferite - della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

**PRESO ATTO** degli allegati pareri - espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.u.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 5 del 26/02/2020 - ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi - nonché la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 07/03/2020 di presa d'atto della nomina succitata in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- favorevole espresso dal Responsabile del 2° Settore "Bilancio ed Affari Finanziari" ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai nr. 13 (tredici) Componenti presenti e votanti;

### **DELIBERA**

1. di approvare, per l'anno 2020, per le motivazioni riportate in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni IMU:



<p data-bbox="212 338 440 369"><b><u>0,60 per cento</u></b></p> <p data-bbox="242 723 408 754"><b><u>Detrazione</u></b></p>	<p data-bbox="504 114 1453 174"><b><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u></b></p> <p data-bbox="504 210 1453 589">Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p data-bbox="504 660 1453 904">Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b><u>€ 200,00</u></b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
---	--

## Esclusioni

### **PER ABITAZIONI PRINCIPALI ED EQUIPARATE ESCLUSE LE CATEGORIE CATASTALI A1, A8 E A9**

#### **ABITAZIONI PRINCIPALI**

Sono escluse dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

**Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'esclusione per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.**

L'esclusione si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

#### **ANZIANI E DISABILI**

E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

#### **CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO E RELATIVE PERTINENZE**

Casa familiare assegnata al genitore affidatario, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

#### **FORZE DI POLIZIA**

E' escluso un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

#### **COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA**

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze. Sono inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.

#### **ALLOGGI SOCIALI**

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 e relative pertinenze, adibiti ad abitazione principale.

<p><b><u>0,54 per cento</u></b></p>	<p><b><u>ALIQUOTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI</u></b></p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono <b>€ 200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p><b><u>1,06 per cento</u></b></p>	<p><b><u>ALIQUOTA per IMMOBILI DI CATEGORIA C1, C3 e A10</u></b> ubicati nelle zone identificate come centro storico negli strumenti urbanistici in vigore per il comune di Campagnola Emilia e per le quali non vi siano operative attività commerciali, artigianali o pubblici esercizi.</p>
<p><b><u>0,1 per cento</u></b></p>	<p><b><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u></b> di cui all'art. 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, in caso di diversa categoria, sia presente l'attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura).</p>
<p><b><u>0,25 per cento</u></b></p>	<p><b><u>BENI MERCE</u></b> cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p>
<p><b><u>Esenti</u></b></p>	<p><b><u>TERRENI AGRICOLI</u></b> posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del citato decreto legislativo n. 99/2004.</p> <p><b>Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti</b></p>

<p><b><u>0,89 per cento</u></b></p>	<p><b><u>ALIQUTA PER ABITAZIONI DATE IN COMODATO GRATUITO (REGISTRATO E NON REGISTRATO) A PARENTI DI 1° GRADO CHE LA OCCUPANO A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE (DOVE RISIEDONO E DIMORANO ABITUALMENTE) .</u></b></p> <p>Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente, a pena di decadenza, compilando e consegnando apposito modulo entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, ed avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione; tale agevolazione si intende prorogata automaticamente finché permangano i requisiti previsti. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere presentata all'ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione.</p> <p><b>Ai sensi articolo 1, comma 747, lettera c) della legge n. 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</li> <li>- il proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purchè non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</li> <li>- il comodato deve essere registrato</li> <li>- il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato</li> <li>- il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato</li> <li>- la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato.</li> </ul> <p>Fermo restando tutte le condizioni sopra indicate per usufruire dell'aliquota agevolata, la stessa è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.</p>
<p><b><u>0,99 per cento .</u></b></p>	<p><b><u>ALIQUTA ORDINARIA</u></b></p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.</p> <p><b>Per gli immobili locati a canone concertato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998, l'imposta, determinata con tale aliquota è ridotta al 75 per cento ai sensi articolo 1 comma 760 della legge n. 160/2019.</b></p>

2. di dare atto che l'equilibrio di bilancio viene rispettato con l'applicazione delle suesposte aliquote e detrazioni;
3. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, ed ai sensi dell'art. 1, comma 779, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, all'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 e all'art. 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della

pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

## **D E L I B E R A**

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr. 13 Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.



**COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA**  
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

**DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 15 DEL 15/06/2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020.**

**P A R E R I**

**ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267**

Il sottoscritto, Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
F.to ADRIANA VEZZANI

-----

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
F.to VEZZANI GIULIANA

-----



**COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA**  
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to SANTACHIARA ALESSANDRO

IL VICESEGRETARIO  
F.to VEZZANI GIULIANA

---

**DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)**

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 15/06/2020, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL VICESEGRETARIO  
F.to VEZZANI GIULIANA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)**

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 15 del 15/06/2020 - viene oggi 11-07-2020 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO  
F.to VEZZANI GIULIANA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL VICESEGRETARIO  
VEZZANI GIULIANA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)**

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno 21-07-2020

IL VICESEGRETARIO  
F.to VEZZANI GIULIANA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL VICESEGRETARIO  
VEZZANI GIULIANA